



- R.D.L. 3267/1923**
- Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 130 R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 17 R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 182 R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 47 R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 53 R.D.L. 3267/1923
  - Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 91 R.D.L. 3267/1923

- Legenda**
- CP Uras
  - Sostegno invariato
  - Sostegno da demolire
  - Nuovo sostegno
  - Elettrodotto esistente
  - Elettrodotto da demolire
  - Nuovo elettrodotto
  - Connessione Uras-Guspini
  - Confini comunali

La delimitazione dei perimetri che identificano il vincolo idrogeologico è avvenuto partendo dal recupero della documentazione (cartografia tematica, atti) del vincolo derivante dal R.D.L. 3267/23

I poligoni rappresentano le zone vincolate e quelle esenti. Si evidenzia che per quanto concerne le aree boscate non già ricomprese nelle aree perimetrate vige quanto disposto dall'art. 182 del R.D. 3267/23.

Il vincolo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico

**Estratto R.D.L 3267/1923**

Art. 1. — Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 17. — I boschi che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sotterramento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle province, dei comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle amministrazioni interessate in seguito ad accordi col ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo.

Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

Art. 47. — In seguito alla decisione sui reclami da parte del ministero l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 53. — Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunciare alla riconsegna di essi, il ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli. In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli artt. 113 e 114.

Art. 91. — Il ministero dell'economia nazionale (13) e' autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano stati iniziati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 130. — I boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal comitato forestale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 182. — Nelle vecchie province del regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, senza autorizzazione del comitato forestale (2).

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il comitato potrà imporre la modalità dell'utilizzazione ed occorrendo sospenderla. Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'ispettore forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del comitato, da deliberarsi alla prima adunanza. I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo I, del presente decreto (20).



**Rafforzamento connessione Uras-Arcidano** COMUNI DI URAS E SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

PROponente: **CVA**  
CVA EOS s.r.l.  
Via Stazione 31  
11024 Châtillon (AO)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: Inquadramento su Vincoli Idrogeologici

COORDINAMENTO: **bm!**

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.

REDAZIONE: **bm!**

05 dicembre 2021 Prima emissione

SCALA: 1:25.000